



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio bonifiche e rifiuti

Determinazione N. 2411 / 2024

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA TREVISAN SPA ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI UBICATO IN VIA MEUCCI 15 IN COMUNE DI NOALE (VE) - MODIFICA

Il Dirigente

Visti:

- i. il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016 ed in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 01 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 06 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06.07.2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 262 del 30.01.2024 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 e il Documento Unico di programmazione 2024-2026, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 15.12.2023;

- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2024-2026 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 5 del 31.01.2024 da ultimo aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 33 del 11.06.2024 e, per relazione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2024-2026)

Richiamati:

- i. il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale", in particolare il Capo IV della Parte IV che disciplina le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti" e l'art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- ii. il comma 3 del sopracitato art. 184-ter che dispone che, in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate o rinnovate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6. par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;
- iii. il D. Lgs n.116 del 03.09.2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D. Lgs. 152/2006;
- iv. il D. Lgs. n. 101 del 31.07.2020 e ss.mm.ii che reca gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- v. l'art. 25, comma 4, del D. L. n. 1 del 24.01.2012, n.1, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012 che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;
- vi. il D. L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;
- vii. la L. R. n. 52 del 31.12.2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato "nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)";

- viii. il D. M. n.188 del 22.09.2020 recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter c.3 del D. Lgs. 152/2006;
- ix. il D. M. Interno 26 luglio 2022 “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti”;
- x. il D. M. n. 59 del 04.04.2023, regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
- xi. la DGRV n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D. Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;
- xii. la DGRV n. 288 del 11.03.2014 che disciplina la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa;
- xiii. la DGRV n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;
- xiv. la DGRV n. 119 del 07.02.2018 “Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- xv. la DGRV n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xvi. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D. M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti.
- xvii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/1997;
- xviii. le “linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti “Task 01.02.02”, approvate da ISPRA in data 20.05.2014;
- xix. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;
- xx. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell'art. 208 del D. Lgs n.152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all'art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all'All. A punto 8 della DGRV 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;
- xxi. le “Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste” del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, e la successiva revisione di Gennaio 2022 n. 41/2022 che specifica al capitolo 4 “i criteri condivisi per la redazione del parere tecnico” da parte dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

Richiamati:

- i. l'articolo 113 del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;
- ii. il D. M. 23 aprile 1998 che reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia, il D. M. 16 dicembre 1998 che reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il D. M. 9 febbraio 1999 che concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D. M. 26

maggio 1999 che concerne l'individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del D. M. 23 aprile 1998 e il D. M. 30 luglio 1999 che reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;

- iii. l'articolo 1, comma 5 del citato D. M. 30 luglio 1999 secondo il quale "Contestualmente al rilascio di nuove autorizzazioni o al rinnovo delle autorizzazioni esistenti a seguito di revisione, le amministrazioni competenti approvano un piano, presentato dal soggetto titolare dell'autorizzazione, che prevede l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico";
- iv. la DGRV n. 107 del 05.11.2009 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- v. l'allegato A alla DGRV N. 80 del 27.01.2011: "*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*";
- vi. l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque di cui all'articolo 121 del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria Deliberazione n. 5 del 05.11.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 del 08.12.2009) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. n. 88 del 27.10.2009;

Richiamati:

- i. il titolo I della parte V del D. Lgs. n. 152/2006smi. "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività";
- ii. l'art. 269 che disciplina "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti"
- iii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 02.10.2006, con verbale n. 70099 del 04.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- iv. il D. Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che "*le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.*"
- v. il decreto direttoriale n. 309 del 28.06.2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D. Lgs n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»";

Rammentato che con provvedimento prot. n. 64576 del 11.12.2020, poi sostituito dal provvedimento prot. n. 58253 del 26.10.2021 per intervenuta normativa sul recupero della carta – Decreto 22.09.2020 n. 188 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", l'impresa Trevisan S.p.A. è stata autorizzata alla gestione e all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti ubicato in via Meucci 15 in comune di Noale;

Richiamato il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (di seguito T.A.R.) numero di registro generale 237 del 2021 promosso dall'impresa Trevisan S.p.A. per l'annullamento del provvedimento prot. n. 64576 del 11.12.2020 limitatamente ai punti 22 e 26, divenuti nel provvedimento prot. n. 58253 del 26.10.2021 rispettivamente i punti 23 e 27;

Richiamata la sentenza n. 1832/2023 del T.A.R. Veneto dalla quale si evince che le ricorrente, avendo ricevuto chiarimenti dalla scrivente Amministrazione circa la prassi operativa da seguire in relazione

all'attività di cui al punto 22 del provvedimento prot. n. 64576 del 11.12.2020 (23 nel provvedimento prot. n. 58253 del 26.10.2021), non ha più interesse ad impugnare la suddetta prescrizione e con la quale ha accolto invece accolto il suddetto ricorso della proponente Trevisan S.p.A. annullando la prescrizione n. 27 della Determinazione prot. n. 58253 del 26.10.2021;

Ritenuto di dover dare esecuzione al dettato della sentenza e di annullare d'ufficio la suddetta prescrizione e di modificare la prescrizione di cui al punto 30 ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi dei rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali;

Per quanto premesso:

- con nota prot. n. 16949 del 13.03.2024 la Scrivente ha avviato il procedimento d'ufficio per la modifica del provvedimento prot. n. 58253 del 26.10.2024 consistente nell'annullamento del punto 27 del provvedimento 58253 del 26.10.2021 in esecuzione della sentenza n. 1832/2023 e nella modifica del punto n. 30 che recita *"I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182-bis del D. L. .gs. 152/06 e della DGRV n. 445/2017. Entro il 01 marzo di ogni anno dovrà essere prodotta a questa Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovralli della selezione."*
- con la medesima nota di cui al punto precedente la scrivente Amministrazione ha convocato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs.n.152/2006 e s.m.i. in forma simultanea ed in modalità sincrona, la prima riunione della Conferenza dei Servizi (di seguito CdS) per il 04.04.2024;
- Con nota prot. n. 28544 del 03.05.2024 la scrivente ha trasmesso copia del verbale prot. n. 28384 del 03.05.2024 relativo alla CdS del 04.04.2024 chiedendo le seguenti integrazioni:
 1. una proposta per le tabelle di restituzione dei flussi di rifiuti urbani da utenze domestiche e non domestiche
 2. un Piano di Gestione Operativa aggiornato alle nuove modalità di conferimento dei rifiuti urbani
 3. una valutazione del rischio che tenga conto del flusso di conferimento dei rifiuti urbani da utenze domestiche
- con nota assunta al prot. n. 36159 del 03.06.2024 l'impresa ha trasmesso la documentazione richiesta
- con nota prot. n. 41087 del 25.06.2024 la scrivente Amministrazione ha convocato per il gg. 22.07.2024 la seconda e conclusiva CdS;
- con nota prot. n. 48822 del 31.07.2024 la scrivente ha trasmesso copia del verbale della CdS tenutasi il 22.07.2024 (prot. n. 48498 del 30.07.2024) dal quale si evince, tra l'altro, che l'assemblea ritiene condivisibili le tabelle proposte dall'impresa per la rendicontazione dei flussi dei rifiuti urbani a patto che l'impresa si renda disponibile, su richiesta, a fornire agli Enti il dettaglio dei conferimenti delle singole imprese.

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29.04.2015;

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 2219546 emessa da Coface con scadenza il 30.12.2029 e validità fino al 30.12.2031;

Dato atto che l'impresa è in possesso di certificazione ambientale ISO 9001:2015 n. 13844 (prima emissione del 07.10.2008 - emissione corrente 27.07.2023 e validità fino al 12.09.2026) ed ISO 14001:2015 n. 13845 (prima emissione del 09.10.2008 - emissione corrente 21.07.2023 e validità fino al 12.09.2026), entrambi rilasciati da Certiquality Srl, per "Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (...). Trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi, urbani e speciali. Produzione attraverso le fasi di selezioni e cernita, manuale e/o meccanica, triturazione ed adeguamento volumetrico di carta e cartone da riciclare. Produzione e vendita di rifiuti non pericolosi. (...)";

Atteso che con nota assunta al prot. n. 5541 del 03.02.2021, poi confermata con nota prot. n. 6935 del 11.02.2021, l'impresa ha trasmesso la nomina del Responsabile tecnico con la relativa nota accettazione ed autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Dato atto che con nota assunta al prot. n. 23760 del 20.03.2017 l'impresa ha confermato la dichiarazione di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D. L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019. Resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno.

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 04.09.2024, risulta rispettato;

DETERMINA

1. L'impresa TREVISAN S.p.A. (C.F. 02707410276), con sede legale in Via Meucci 15 - 30033 Noale (Ve), è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti sito in Via Meucci 15 in comune di Noale (Ve).

Si intendono vincolanti tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale presente agli atti.

2. L'autorizzazione prot. n. 58253 del 26.10.2021, di cui si richiamano integralmente le premesse, è sostituita dal presente provvedimento.
3. Il presente provvedimento ha validità fino al **30.12.2029** ed il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno **180** giorni prima della relativa scadenza. Contestualmente dovrà essere trasmesso il rinnovo della polizza fideiussoria, citata in premessa, comprensiva dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito. Congiuntamente l'impresa dovrà attestare la regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento mediante la trasmissione dell'ultima quietanza di pagamento.
4. L'efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno successivo alla data di trasmissione dello stesso.
5. I rinnovi delle certificazioni ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 devono essere trasmessi entro **30 giorni** dalle relative scadenze.
6. In caso di mancato rinnovo della certificazione ISO 14001:2015 i massimali della fideiussione e della polizza RCI dovranno essere adeguati **entro i successivi 30 giorni**.
7. L'impresa, ai sensi della DGRV 2724/2014, è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento un'appendice alla polizza fideiussoria n. 2219546 emessa da Coface in recepimento del presente provvedimento. L'appendice andrà presentata, secondo il modello allegato alla presente autorizzazione, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme olografe e delle attestazioni ivi richieste.
8. Entro **30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento l'impresa dovrà trasmettere un nuovo Piano di Gestione Operativa secondo le indicazioni della Conferenza dei Servizi del 22.07.2024;

RIFIUTI

9. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R3:Selezione e cernita, eventuale adeguamento volumetrico, con cessazione della qualifica di rifiuto per l'ottenimento di carta conforme alle specifiche di cui al D. M. 188/2020 e plastica conforme alle norme UNIPLAST;

R12^A: Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto;

R12^{SC}: Selezione e cernita finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento;

R12^{EI}: Eliminazione delle frazioni estranee, eseguita per partite omogenee di codici CER, di rifiuti destinati a recupero;

R13: Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto;

D15: Deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto;

nelle aree identificate nella **planimetria allegata** alla presente determina, comprensiva di un settore per il deposito dei "cessati rifiuti" ritirati da terzi ed un settore per il deposito di sottoprodotti che dovranno essere gestiti in conformità al D. M. n. 264 del 13.10.2016 con le modalità di cui alla nota prot. n. 1951 del 11.01.2017 e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

10. La capacità massima di trattamento dei rifiuti in ingresso all'impianto è di **285.000 t/anno**, pari a **950 t/giorno**.
11. La capacità massima istantanea stoccaggio (R13) dei rifiuti in ingresso è di **800 tonn**, effettuata presso le aree indicate nella planimetria allegata. In casi eccezionali (es: scioperi, interruzione fornitura elettrica), previa comunicazione alla Città Metropolitana di Venezia, all'ARPAV – Dipartimento di Venezia ed al Comune di Noale ed al fine di garantire la continuità del servizio di raccolta sul territorio, il suddetto quantitativo può raggiungere le **1750 tonn**.
12. La capacità massima istantanea di messa in riserva (R13), effettuata nelle aree indicate in planimetria, dei rifiuti prodotti recuperabili in impianti terzi è di **1021 tonn** di rifiuti non pericolosi e di **4 tonn** di rifiuti pericolosi, per un totale di **1025 tonn**.
13. La capacità massima istantanea di deposito preliminare (D15), effettuata nelle aree indicate in planimetria, dei rifiuti prodotti e destinati a smaltimento presso impianti terzi è di **305 tonn**.
14. I rifiuti conferibili presso l'impianto e le operazioni di recupero ammesse sono individuate nella **tabella "rifiuti conferibili ed attività ammesse"**.

Condizioni per la cessazione della qualifica dei rifiuti

15. L'attività di recupero R3 condotta sulla linea di recupero della carta dovrà rispettare le disposizioni di cui al **D. M. n. 188 del 22.09.2020** "Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 del D. Lgs. 152/2006".
16. Le tipologie di rifiuti che cessano la qualifica di rifiuto, in conformità alle linee Guida SNPA della disciplina End of Waste di cui all'art 184 ter comma 3 del D. Lgs. 152/2006 sono individuate nella tabella End of Waste **allegata** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
17. L'impresa deve rispettare le procedure volte ad assicurare le tracciabilità del percorso produttivo finalizzato al recupero dei rifiuti di cui alle certificazioni ISO 90001:2015 ed ISO 140001:2015, come integrato dal Piano Gestione Operativa. Copia dei suddetti documenti devono essere tenuti presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo.
18. In caso di mancato rinnovo o di sospensione della certificazione ambientale ISO 14001:2015, nei **30 giorni** successivi dovrà essere comunicato, alla Scrivente Amministrazione, all'ARPAV – Dipartimento provinciale di Venezia ed all'ARPAV Dipartimento Regionale Rischi fisici e tecnologici - UO "Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti" il sistema di gestione interno per il recupero della plastica, i cui contenuti devono essere conformi a quanto già valutato.

19. Il mancato rinnovo o la sospensione della certificazione ambientale ISO 9001:2015 l'attività di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, effettuata ai sensi del D. M. 188/2020, dovrà essere sospesa fino al riottenimento della suddetta certificazione. Il mancato rinnovo o la sospensione e dovrà essere comunicata nei 30 giorni successivi alla Scrivente Amministrazione, all'ARPAV – Dipartimento provinciale di Venezia ed all' ARPAV Dipartimento Regionale Rischi fisici e tecnologici - UO “ Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti”.
20. Copia della procedura del Sistema di Gestione deve essere conservata presso l'impianto unitamente alla presente autorizzazione ed essere messa a disposizione dell'Autorità di controllo che dovesse farne richiesta.
21. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di end of waste con caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore indicata nel presente provvedimento. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
22. Dovranno essere effettuate, con cadenza semestrale, le verifiche di conformità del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo.
23. Le analisi sui cessati rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
24. Eventuali lotti di cessato rifiuto non conformi dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico e gestiti come rifiuto e dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione in cui sia specificata la criticità riscontrata, la modalità risolutiva e il tipo di trattamento finale a cui verrà destinato.
25. La dichiarazione di conformità del prodotto alla norma UNIPLAST 10667 ed al D. M. 05.02.1998 dovrà contenere tutte le informazioni individuate alla lettera e) della tabella 4.1 della linee Guida SNPA ovvero:
 - Ragione sociale del produttore;
 - Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
 - La quantificazione del lotto di riferimento anche adottando un criterio temporale;
 - Riferimento ai rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari ove previsti.
26. La suddetta dichiarazione di conformità dovrà avere le forme della dichiarazione sostitutiva di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445 del 28/12/2000.
27. Il tempo di permanenza all'interno dell'impianto di tutte le End of Waste prodotte è di 36 mesi dalla data di produzione. Il superamento di tale termine dovrà essere comunicato a questa Amministrazione, all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e all' ARPAV Dipartimento Regionale Rischi fisici e tecnologici - UO “ Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti” indicando il lotto di cui trattasi e le motivazioni di tale superamento nonché la data prevista per l'allontanamento del lotto stesso, al fine di non farlo rientrare nelle previsioni di cui al punto successivo.
28. In caso di non conformità per aspetti di eco compatibilità, il materiale deve essere avviato ad impianti di smaltimento o di recupero che preveda un trattamento idoneo all'abbattimento degli inquinanti oggetto di non conformità.
29. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e

dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.

30. Ai sensi dell'art. 14bis c. 7 del D. L. . 101/ 2019 come convertito con L. 128/2019, la ditta dovrà presentare istanza di aggiornamento a questa Amministrazione **entro 180 giorni** dall'eventuale emanazione di decreti ministeriali di cui all'art. 184-ter c. 2 del D. Lgs. n.152/2006, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie oggetto del presente provvedimento. La mancata presentazione dell'istanza nei termini indicati comporterà l'automatica sospensione dell'attività interessata dai suddetti decreti, senza ulteriori comunicazioni.

Prescrizioni operazioni

31. L'operazione di recupero R12^{EI}, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
32. L'operazione di recupero R12^{SC}, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tale operazione è ammessa sui rifiuti di carta, plastica, metallici, tessili, imballaggi misti ed ingombranti, per la loro separazione in più frazioni merceologiche specifiche, che nel rifiuto di origine possono coesistere in quanto coerenti con il suo codice CER. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici CER appartenenti alla famiglia 19XXXX.
33. L'operazione di recupero R12^A, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso.
34. Delle diverse operazioni R12 dovrà essere dato riscontro nello spazio "annotazioni" del registro di carico e scarico, precisando l'operazione o le operazioni svolte.
35. I rifiuti sottoposti a operazioni di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.

Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita

36. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica scheda di omologa del rifiuto, svolta ai sensi della DGRV nr. 119 del 07.02.2018, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche fisiche, merceologiche e chimiche e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Detta omologa, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica.
37. L'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale. L'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dall'impresa.
38. La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.

39. I rifiuti in ingresso identificati dai codici CER “voce a specchio” potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
40. In particolare, i seguenti rifiuti possono essere conferiti secondo le modalità di seguito elencate:
- CER 160214: può essere accompagnato da scheda tecnica descrittiva contenente la dichiarazione del produttore che il rifiuto non contiene sostanze pericolose, non necessitando quindi di analisi chimiche;
 - CER 170411 “cavi con conduttore ricoperto”: i cavi attualmente in commercio possono essere conferiti in impianto accompagnati da scheda tecnica e dichiarazione di assenza di sostanze pericolose redatta dal produttore non necessitando quindi di certificazione analitica; i cavi “vecchi” provenienti da demolizioni di manufatti di origine non certa devono essere conferiti accompagnati da certificazione analitica.
41. I rifiuti contrassegnati dal CER 150106, costituiti da vetro, plastica e lattine, provenienti dalla raccolta differenziata potranno essere sottoposti a messa in riserva (R13) a condizione che:
- non provengano da attività di sola messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15), ma esclusivamente dalla raccolta diretta;
 - lo stoccaggio deve avvenire per un tempo massimo di 7 giorni nell’area predisposta presso l’ex impianto di trattamento multi materiale o, in alternativa, in cassoni a tenuta stagna coperti nelle aree di stoccaggio autorizzate.
42. I rifiuti derivanti dall’attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
43. I rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti speciali in ingresso sono stoccati, nelle aree identificate in planimetria, nel rispetto dei quantitativi di cui ai punti da 12 a 13. I rifiuti prodotti devono essere identificati con CER della tipologia 1912XX. Eventuali altri rifiuti prodotti potranno essere stoccati, nel rispetto dei quantitativi autorizzati, dandone comunicazione, entro 48 ore dal momento in cui sono stati generati, alla Città Metropolitana di Venezia ed all’ARPAV – Dipartimento di Venezia allegando copia del formulario del rifiuto in ingresso e le modalità di gestione adottate.
44. I rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti in ingresso provenienti da raccolte differenziate in ambito urbano sono stoccati nel rispetto dei quantitativi di cui ai punti da 12 a 13. I rifiuti prodotti devono essere identificati con CER della tipologia 1912XX o con il CER più adeguato qualora non presente nel capitolo citato.
45. I rifiuti in uscita identificati con codice CER “a specchio” diversi da quelli del capitolo 1912XX, prodotti dall’impianto, dovranno essere accompagnati da analisi del lotto e/o scheda di caratterizzazione puntuale descrittiva della tipologia e composizione del rifiuto. I rifiuti in uscita con CER “a specchio” del capitolo 1912XX, prodotti dall’impianto, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative della tipologia e composizione del rifiuto stesso, effettuate con cadenza almeno trimestrale.
46. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamenti a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall’impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
47. Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.

48. I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
49. I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
50. È vietato lo smaltimento nelle discariche di rifiuti non pericolosi ubicate nel territorio della Regione Veneto di RU e di RSAU di produzione extraregionale, intendendo per tali non solo quelli provenienti da altre Regioni, ma anche quei rifiuti prodotti fuori regione ed eventualmente pre – trattati che nell'impianto in oggetto siano sottoposti solamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio e di riduzione volumetrica.
51. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.
52. I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182-bis del D. Lgs. n. 152/06 e della DGRV n. 445/2017.
53. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 31 gennaio** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione completa della **tabella A** dell'**allegato "restituzione flussi urbani"** al presente provvedimento.
54. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 30 aprile** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze non domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione completa della **tabella B** dell'**allegato "restituzione flussi urbani"**2 al presente provvedimento.

Prescrizioni stoccaggio

55. Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
56. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
57. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
58. I rifiuti conferiti in impianto dovranno essere stoccati in modo da poter prelevare ed avviare a trattamento prioritariamente le partite più datate rispetto alle partite conferite in impianto in tempi successivi (cosiddetto metodo "first in – first out").
59. Le modalità di stoccaggio devono garantire la sicurezza la stabilità delle catoste, non devono dare origine a dispersioni in caso di vento. Deve essere garantito lo spazio necessario per il passaggio dei mezzi d'opera e le vie di passaggio dovranno essere delimitate e segnate, garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate.
60. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle

quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.

61. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dai cessati rifiuti presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione. Dovranno essere individuate con apposita cartellonistica identificativa le eventuali frazioni merceologiche di rifiuti esitanti dall'operazione R12^{SC}.
62. Le aree di stoccaggio nell'impianto, secondo le tipologie e le superfici, sono riportate nella **planimetria allegata**.
63. La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fase di movimentazione e di stoccaggio.
64. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
65. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
66. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
67. I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
68. Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D. Lgs. 49/2014 ed in particolare dall'Allegato VII, punti 1.1, 1.2 ed 1.3. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 49/2014.
69. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i **180 giorni**; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

Emissioni puntuali in atmosfera

70. L'impresa è autorizzata ai sensi del D. Lgs. 3 n. 152/2006 - art. 269 alla prosecuzione delle emissioni esistenti provenienti dallo stabilimento citato in oggetto come da progetti allegati alle istanze ed eventuali integrazioni. I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 1, 2, 3 e 4.
71. Le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D. Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 04.10.2006, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti:

| Camino (PE) | Altezza | Portata (m³/h) | Inquinante | Flusso (g/h) |
|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 11,5 | 21.600 | Polveri | 325 |

| | | | | |
|----------------|------|--------|---------|-----|
| 2 | 11 | 10.000 | Polveri | 150 |
| 3 | 11 | 9.444 | Polveri | 105 |
| 4 Triturazione | 11,5 | 9.500 | Polveri | 190 |
| 4 Pressatura | 11,5 | 8.400 | Polveri | 126 |

72. L'impresa dovrà provvedere ad eseguire analisi annuali alle emissioni corrispondenti ai camini n. 1, 2, 3 e 4. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto al punto 95 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare.
73. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
74. Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento.
75. L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio.
76. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D. Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

Scarichi

77. L'impresa Trevisan S.r.l. è altresì autorizzata al proseguimento dell'esercizio delle vasche di accumulo e dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dai piazzali di deposito dei rifiuti e per il transito e la sosta dei mezzi adibiti al loro trasporto, nonché alla prosecuzione dello scarico, compreso quello delle acque di seconda pioggia nel Rio Roviego.
78. Le acque di prima pioggia devono scaricare in corrispondenza al pozzetto indicato - nella tavola 02 STATO DI PROGETTO Reti di smaltimento acque e reflui superficiali allegata alla Relazione tecnica del progetto - con colore marrone e la dicitura "Scarico acque depurate in Rio Roviego" (individuato come "P1 POZZETTO PRELIEVO" nella tavola n. 12524 del 21.12.2005 della Casa costruttrice Depur Padana Acque S.r.l. anch'essa allegata alla Relazione tecnica).
79. Le acque di seconda pioggia devono scaricare in corrispondenza al pozzetto indicato nella tavola di cui all'articolo precedente con colore verde e la dicitura "Scarico acque di seconda pioggia in Rio Roviego".
80. Le acque di prima pioggia devono rispettare i valori limite della tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999.
81. In corrispondenza degli scarichi di cui al punto 78 e al punto 79 devono essere tenuti in condizioni di ottimale funzionalità i campionatori automatici condizionati già installati che consentono di mantenere la temperatura dei campioni prelevati fra 0 °C e 4 °C.
82. Devono essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, almeno ogni 180 (centottanta) giorni dalla data dell'ultimo rapporto di prova, analisi delle acque di prima e seconda pioggia, su un campioni prelevati da personale del laboratorio stesso, con metodo medio composito di durata commisurata a quella degli scarichi, rispettivamente dai pozzetti di campionamento di cui al punto 3 e all'Art. 4, con valutazione dei seguenti parametri:

pH, BOD₅, COD, azoto totale, azoto ammoniacale, fosforo totale, solidi sospesi totali e idrocarburi totali.

83. Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999.
84. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione, di cui ai successivi punti, per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
85. Dalle vasche trappola e da quelle di accumulo delle acque di prima pioggia devono essere periodicamente estratti e allontanati i materiali e i fanghi trattenuti o sedimentati nelle vasche stesse.
86. I piazzali impermeabilizzati dell'intero insediamento non occupati, anche provvisoriamente, da rifiuti in ingresso o in uscita dall'impianto, devono essere sottoposti quotidianamente dal lunedì al sabato, a eccezione dei giorni festivi, ad accurate operazioni di spazzamento meccanico da effettuare, mediante almeno un'idonea spazzatrice, anche nei giorni di pioggia; all'effettuazione delle operazioni di pulizia indicate deve corrispondere l'annotazione sul quaderno di manutenzione di cui all'articolo successivo.
87. L'impresa deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4, vidimato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti per i fanghi prodotti, per le emulsioni oleose, per i filtri a sabbia e a carboni attivi esausti e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento. Deve inoltre adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione della rete di collettamento delle acque meteoriche, delle vasche trappola e di accumulo e dell'impianto di trattamento chimico fisico, nonché dei campionatori automatici e per l'annotazione delle quotidiane operazioni di spazzamento meccanico, a eccezione degli interventi relativi alla gestione dei rifiuti.
88. Almeno sessanta e non più di novanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata da personale di un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico di prima e seconda pioggia mediante un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dai pozzetti di campionamento prima degli scarichi, valutando almeno i parametri di cui al punto 7; i corrispondenti verbali di prelievo e i relativi rapporti di prova - redatti dal personale del laboratorio accreditato - devono essere inviati a questa Amministrazione nei termini cronologici sopra indicati.
89. A seguito di un eventuale ampliamento e/o di una ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Società è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse la Società deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

Scarico in fognatura veritas

90. L'impresa Trevisan S.r.l. è altresì autorizzata allo scarico in pubblica fognatura alle condizioni dell'Atto di Assenso prot. 92608/20 del 25.11.2020 emanato da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., acquisito agli atti con prot. 61537 del 26.09.2020, allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante.

Prescrizioni generali

91. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).

92. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
93. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D. M. 120/2014.
94. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D. M. 120/2014, resa dall'interessato.
95. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
96. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.
97. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
98. Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
99. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
100. La ditta dovrà tenere il registro cronologico di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, stoccaggio, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
101. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
102. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
103. La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.

104. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
105. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa Amministrazione, nonché al comune di Noale (VE) e all'ARPAV, Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
106. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
107. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
108. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso. In particolare sono fatte salve eventuali limitazioni disposte in materia di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei VVF ai sensi del DPR 151/2011, riguardo l'altezza massima dei cumuli di rifiuti e cessati rifiuti assoggettati a tale normativa e le aree di stoccaggio.
109. E' fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di emergenza esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D. L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
110. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
111. Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del comune di Noale (Ve) per il rilascio all'impresa TREVISAN S.p.A. e la trasmissione alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, all'ARPAV U.O. Economia circolare e ciclo dei rifiuti", al Comune di Noale (Ve), all'ULSS 3 "Serenissima", al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente

MOD. RIF00_D01_rev04